


CONTRATTO

Affidamento ex art 1 co 2 lett. a) D.l 76/2020 tramite piattaforma telematica SINTEL del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori delle Case di Comunità di Badia Polesine e Castelmasa

A209-04 CDC DI CASTELMASSA

CIG: A03B24106C; CUP: B88I21002210006

A209-03 CDC DI BADIA POLESINE

CUP B98I21002130006; - CIG A03B24106C

Con la presente scrittura privata, i signori:

ING. MICHELE FERRIN, nato a PORDENONE il 26.03.1965, CF FRRMHL65C26G888Q il quale interviene nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, delegato con Deliberazione n. 1772 del 29.12.2023, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda **ULSS 5 POLESANA** C.F. e P. IVA 01013470297 Viale tre martiri, 89 Rovigo (in seguito denominata anche "**Beneficiario**", "**Amministrazione**" o "**Stazione appaltante**");

E

Geom. Pietro Sivieri nato a Castelmasa (RO) il 26/06/1965 C.F. SVRPTR65H26C207J, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante della società **Arkys Service S.a.s.**, C.F./Partita IVA 01559140296 con sede legale in Castelmasa via Cesare Battisti n. 61 iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. 01559140296, aggiudicatario della procedura di gara SINTEL ID: 177222860 (in seguito indicato come l'**"Appaltatore"**)

PREMESSO

a) con deliberazione n. 1772 del 29.12.2023, l'Azienda ULSS n.5 Polesana ha aggiudicato alla società Arkys Service S.a.s., per l'importo di complessivi euro 40.700,00 Iva esclusa il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione così suddivisi:

- Euro 22.700,00 per servizio di CSE c/0 CASA DELLA COMUNITA' DI CASTELMASSA;
- Euro 18.000,00 per servizio di CSE c/0 CASA DELLA COMUNITA' DI BADIA POLESINE;

b) con medesima deliberazione l'Azienda ULSS n.5 Polesana ha delegato il responsabile unico del procedimento all'attivazione del suddetto servizio;

c) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente servizio nei rispettivi Quadri economici di aggiudicazione dei lavori in oggetto;



- d) il Responsabile Unico Del Procedimento ha effettuato apposita procedura di gara per mezzo della Piattaforma SINTEL (ID: 177222860) in data 11.12.2023, per l'affidamento del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le Case della Comunità di Castelmassa e Badia Polesine;
- e) l'Appaltatore, in data 19.12.2023, ha accettato le condizioni contrattuali proposte dall'Azienda ULSS n. 5 Polesana, così come caricate in procedura di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina gli obblighi derivanti con l'Operatore Economico, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

2. OGGETTO

Il Beneficiario Azienda ULSS n.5 Polesana affida all'Appaltatore Arkys Service S.a.s., che accetta senza riserva alcuna, **il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti della CASA DELLA COMUNITA' DI CASTELMASSA e DI BADIA POLESINE** da effettuarsi a perfetta regola di arte e secondo la miglior tecnica in conformità alla normativa vigente, anche sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

La prestazione dovrà essere svolta secondo le prescrizioni contenute nel presente Atto, e tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato d'Oneri, nei documenti di gara e nei documenti progettuali.

3. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi e lavori i documenti di cui alla procedura di gara SINTEL (ID: 177222860), i documenti che compongono il progetto definitivo ed esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché i rapporti finali di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, il Capitolato speciale d'appalto specifico dei progetti di entrambe le commesse, e le cauzioni e le polizze assicurative fornite dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.



In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel CSA o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

4. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3 – comma 1 – lett. dddd) del D.Lgs. n° 50/2016.

Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto, con applicato lo sconto unico offerto dall'Appaltatore" in sede di offerta pari al 0,00 %, e accettato dall'Appaltatore, è pari a complessivi **Euro 40.700,00** Oneri previdenziali inclusi ed IVA esclusi, suddivisi come di seguito:

- Euro 22.700,00 per servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per CDC Castelmassa;
- Euro 18.000,00 servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per CDC Badia Polesine;

5. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il Responsabile del Procedimento rilascia, entro 60 giorni dalla maturazione di ciascun SAL (cadenza bimestrale), il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Per l'effetto, il pagamento del servizio in oggetto sarà proporzionalmente erogato in funzione del rilascio dei SAL lavori per entrambe le commesse

Il pagamento di quanto previsto nel presente articolo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D. Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D. Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte del Beneficiario, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati, intestati all'Appaltatore e dedicati, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Numero conto corrente: **100000003639**

Istituto di Credito: **Intesa San Paolo**

Agenzia: **45035 - Castelmassa (RO) Sede Cesare Battisti 64/66**

IBAN: **IT56F0306963203100000003639**

BIC: **BCITITMM**

Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:



1) **Pietro Sivieri** nato a 45035 - Castelmasse (RO) il 26/06/1965 Codice Fiscale SVRPTR65H26C207J Residente in 45035 - Castelmasse (RO) Via Carlo Alberto dalla Chiesa 16

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Applicativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nella procedura di gara

6. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LAVORI

La durata del presente Contratto, fatti salvi imprevisti, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto sino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per gli appalti di Badia Polesine (A209-03) e di Castelmasse (A209-04)

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo della consegna dei lavori non superi la metà del termine contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. PENALI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Beneficiario applicherà quanto da normativa vigente

8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte la presente scrittura.

9. CESSIONE DEL CREDITO

L'appaltatore non potrà in alcun modo cedere totalmente o parzialmente i corrispettivi di cui al precedente art. 4, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Contraente.

10. REFERENTI


Le Parti danno atto che:

(i) il Responsabile del Procedimento è:

ing. Michele Ferrin

c/o Azienda ULSS n. 5 Polesana – UOC servizi tecnici e patrimoniali

tel. 0425.394950





Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, le ipotesi di seguito elencate all'art.24 dello Schema di Accordo Quadro.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Appaltatore, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il Beneficiario potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell'ottemperamento delle prescrizioni del RUP e/o degli Enti competenti, ivi compreso il soggetto finanziatore, errori materiali nell'esecuzione dei servizi affidati, mancato rispetto della normativa applicabile, scarsa collaborazione con gli Uffici dell'Ente, etc.), si verificassero problematiche di qualsiasi natura nelle attività affidate.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente appalto, che la Stazione Appaltante rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con comunicazione via PEC, tra le quali:

- a) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto;
- b) quando l'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
- c) ottenimento del Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) negativo o attestazione equivalente, alle condizioni di cui all'art. 30, c. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste ultime, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
- d) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali debitamente accertate.

Sono ricomprese anche eventuali ulteriori inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.



In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del codice.

La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nel presente Atto, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

14. ANTIMAFIA, PROTOCOLLO DI LEGALITA' E MISURE ANTICORRUZIONE

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni



interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il concorrente dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente senza riserva le seguenti clausole:

- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.
- di obbligarsi a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dell'Azienda Ulss 5 Polesana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 24.01.2018 a pena di risoluzione del presente contratto, consultabile sul sito dell'Azienda ULSS 5 Polesana.


15. INFORMAZIONI ANTIMAFIA ATIPICHE

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

16. DIVIETO DI SUBAPPALTO

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

17. CAUZIONI E GARANZIE.



L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 4.070,00 mediante garanzia fideiussoria n. 1221406673 del 17.01.2024, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione n. LSMAEC020730-00 emessa dalla società Liberty Mutual Insurance Europe SE prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, corredata dalla relativa quietanza di pagamento

18. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Azienda ULSS n.5 Polesana, viale Tre martiri, 89 Rovigo – Codice Fiscale 01013470297- Codice univoco di riferimento (UF2FOY). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/ subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto l'Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto.

In caso di nuove assunzioni, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati degli stessi per iscritto all'Azienda ULSS 5 Polesana al fine di poter verificare il rispetto delle percentuali minime richieste dalla normativa

20. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per le spese di pubblicazione e post informazione e per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.



**21. FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente atto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rovigo.

Il presente atto, composto da n. 14 facciate, è stato letto ed approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente e spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

ROVIGO, 13.02.2024

REGIONE DEL VENETO POLESANA
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Ing. Michele Ferrin

Arkys Service s.a.s.

Geom. Pietro Sivieri

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli: 5,10,13,16,17,18.

PER ACCETTAZIONE:

Arkys Service s.a.s.

Geom. Pietro Sivieri